

AL COMUNE DI URZULEI

Ufficio TRIBUTI

Via Mazzini, 2

08040 Urzulei (NU)

Pec: protocollo.urzulei@pec.comunas.it

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE per l'anno/i di imposta _____

☐ IMU ☐ ICI ☐ TARI ☐ TARSU

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ CF _____ e residente nel Comune di

_____ via _____ tel. _____

rappresentante della società _____ P.Iva _____

Sede legale _____ via _____

mail _____

CHIEDE

Di poter rateizzare il pagamento dovuto a seguito di:

- ☐ avviso di accertamento non ancora definitivo
- ☐ accertamento con adesione
- ☐ avviso di accertamento definitivo
- ☐ ingiunzione fiscale non ancora definitiva
- ☐ ingiunzione fiscale già definitiva

n. _____ notificato/i in data _____ in n. _____ rate.

DICHIARA

di aver letto e conoscere il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2018 ed accettarne le condizioni.

Data _____

Firma

STRALCIO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE DILAZIONI DI PAGAMENTO

PARTE II – DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 9 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe liquide ed esigibili di entrate comunali, i Funzionari Responsabili di ciascuna entrata possono concedere, in seguito a specifica domanda dell'interessato adeguatamente motivata e documentata e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente per la gestione dei tributi o della specifica entrata non tributaria o ai soggetti di cui all'art. 8, tramite posta elettronica certificata, raccomandata o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. È condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione che non sia stato presentato ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa e di cui si chiede la rateizzazione.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata entro i termini e con le modalità sotto specificate:

- notifica di avviso di accertamento non ancora definitiva: presentazione entro i termini di definitività dell'atto; versamento prima rata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso;

- accertamento con adesione: presentazione domanda entro i termini di definitività dell'atto; versamento prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione in caso di accoglimento ed entro i termini di definitività dell'atto in caso di diniego;

- avviso di accertamento definitivo: presentazione domanda prima dell'avvio della riscossione coattiva; versamento prima rata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di dilazione.

- notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva: presentazione domanda entro i termini di definitività della stessa; versamento prima rata entro 60 giorni dalla sua notifica;

- notifica di ingiunzione fiscale già definitiva: presentazione domanda prima dell'avvio delle procedure esecutive; versamento prima rata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di dilazione.

4. È possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

Articolo 11 - Modalità di rilascio del provvedimento di dilazione

1. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, previo accertamento dell'inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni.

2. Nel provvedimento con cui si concede il beneficio della rateizzazione o dilazione di pagamento devono essere chiaramente indicati il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, con la specificazione dell'importo riferito alla somma dovuta e di quello riferito agli interessi.

3. Su richiesta del contribuente, le somme dovute possono essere versate in rate, di norma mensili, con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:

a) fino a 12 mesi: per importi fino a 1.000,00 euro senza fideiussione;

b) fino a 24 mesi: per importi superiori a 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro senza fideiussione;

c) oltre i 24 mesi e fino ai 48 mesi: per qualsiasi importo previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare;

d) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi: solo per importi superiori a 10.000,00 euro previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

4. La rateizzazione non può essere accordata quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 150,00.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati ai precedenti commi, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

5. Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

Articolo 12 - Decadenza dal beneficio

1. Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente in caso di:

- mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive;

- presentazione di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa.

2. L'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

3. Il mancato versamento di una rata (ad eccezione della prima), non determina la decadenza automatica del beneficio se effettuato unitamente alla rata successiva entro la scadenza di quest'ultima, ma è causa di risoluzione in caso di recidiva.